



CITTA' DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

GARA D'APPALTO ANTHARES-CAMPOPANNONE

LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO ANTHARES E RIQUALIFICAZIONE URBANA IN LOCALITA' CAMPOPANNONE-EPITAFFIO

N.gara 4064721 C.I.G. 4087604D84 C.U.P. G95G12000070006

F.A.Q.

Quesito N.1:

Al punto 9.3.3 del disciplinare di gara in cui è precisato che "La Busta B, contenente l'offerta tecnica, a pena di esclusione dalla gara, dovrà contenere la documentazione qui di seguito indicata:

- Documento contenente l'elencazione degli elaborati progettuali confermati, di quelli variati e di quelli nuovi secondo quanto già precisato al precedente punto 9.3.2.
- La documentazione tecnica già elencata al precedente punto 7.1.2.
- Relazione illustrativa nella quale il concorrente evidenzia gli aspetti di qualità e di pregio tecnico dell'offerta. Tale relazione, predisposta in formato A4 e non superiore alle 80 pagine, dovrà evidenziare l'ottimizzazione degli aspetti di cantierizzazione e delle tecniche realizzative, l'adozione di tecnologie e materiali con caratteristiche migliorative ai fini delle tecniche realizzative..... le pagine di testo della relazione illustrativa redatta secondo le indicazioni innanzi fornite dovranno essere numerate, avere carattere tipografico di dimensione pari a 12 ed un numero di righe non superiore a 40 per ogni singola pagina".

Al riguardo non si comprende il motivo per cui la clausola del disciplinare di gara sembra circoscrivere in modo dettagliato la relazione illustrativa (max. 80 pag. A4, carattere 12, max. 40 righe/pag.), senza porre alcun limite al numero dei "nuovi elaborati". Tale circostanza appare anomala in quanto l'offerta tecnica dovrebbe riguardare "proposte migliorative" del progetto definitivo posta a base di gara e non l'elaborazione di un progetto molto più dettagliato, che attiene alla fase del progetto esecutivo. Da tale formulazione, che in linea teorica consentirebbe anche la presentazione ex novo di un progetto, potrebbe determinarsi una situazione di particolare disomogeneità fra le diverse offerte presentate, che a sua volta potrebbe pregiudicare fortemente il lavoro della commissione di gara. Inoltre va considerato che, in assenza di limiti oggettivi indicate nel disciplinare, allo ius variandi si potrebbe indirettamente favorire non chi offre le migliori proposte migliorative, bensì quelle più dettagliate, contraddicendo lo spirito del metodo di appalto e in particolare dell'offerta economicamente più vantaggiosa

RISPOSTA

Si precisa che quanto riportato nel disciplinare e nel bando è coerente con quanto previsto dall'art. 69 del D.lgs. 163/2006. Aver regolamentato i contenuti della relazione disciplinare facilita una lettura omogenea dell'elaborato introduttivo, consentendo comunque, ad ogni concorrente, nella stessa e negli altri elaborati progettuali esprimere il proprio Know-how.

In relazione a quanto sopra non si ritiene accoglibile il suggerimento di considerare l'opportunità di una modifica della clausola con indicazione di precisi limiti alle proposte migliorative.

Quesito N.2:

La società intende partecipare alla procedura in oggetto premesso che è provvista di SOA per costruzione e progettazione con categoria OG I V per un importo di € 5.164.569,00 la quale copre l'importo complessivo di base di gara e possiede inoltre le categorie OG3 IV e OG I I IV necessarie a coprire le categorie non prevalenti richieste dal Bando ma non è in possesso della OS24 come richiesto per la partecipazione.

Avendo i requisiti premessi la società può partecipare alla Gara o è necessario ricorra ad un'ATI o un'avvalimento della Cat. OS24 di un'altra impresa?

RISPOSTA

A a norma del D.P.R. 34/2000 devono essere subappaltate le lavorazioni per le quali il concorrente non possiede specifica qualificazione, producendo specifica qualificazione SOA dell'impresa subappaltante. Ovvero può far ricorso all'avvalimento di altra impresa o costituirsi in ATI.

Quesito N.3:

- Nel bando di gara, ai fini della qualificazione SOA, vengono richiamate le Categorie OG I (prevalente), ed OG3, OS24 ed OG I I (scorporabili); ad eccezione della Cat. OG I I, le categorie OG3 ed OS24 non rientrano tra le cosiddette "superspecialistiche" individuate dal regolamento di attuazione del codice unico dei contratti. Per quanto sopra è possibile concorre all'appalto con la Cat. OG I che ricopra, appunto, l'importo delle categorie OG3 ed OS24?
- In caso affermativo, quale percentuale massimo in subappalto deve essere intesa, per le Cat. OG3 ed OS24, con il termine "Subappaltabile nei limiti di legge" riportato a pag. 3 del disciplinare di gara?

RISPOSTA

A norma del Regolamento del Codice Unico dei contratti, che per la Categoria prevalente OG I presente nel bando può essere subappaltabile il 30% dell'importo della categoria prevalente. Per quanto riguarda le Categorie OG3 e OS24 per cui è prescritta la qualificazione obbligatoria a norma del D.P.R. 34/2000 devono essere subappaltate le lavorazioni per le quali il concorrente non possiede specifica qualificazione, producendo altresì in sede di offerta specifica qualificazione SOA dell'impresa subappaltante. Ovvero far ricorso all'avvalimento di altra impresa o costituirsi in ATI.

Il Responsabile del Procedimento:

Arch. Antonio Discetti